



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 126

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 13 aprile 2012 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **SEVERO DE FELICE** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l^odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell^oart. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l^oapplicazione al sig. **SEVERO DE FELICE** della squalifica fino al **30/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MARIN** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l^odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell^oart. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l^oapplicazione al sig. **MAURIZIO MARIN** della squalifica fino al **23/04/2012** più l^oammenda di euro **500,00**þ.

Procedimento disciplinare a carico di **PIER ANGELO ROSI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l^odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell^oart. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l^oapplicazione al sig. **PIER ANGELO ROSI** della squalifica fino al **30/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO PALLARI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l^odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell^oart. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FABIO PALLARI** della squalifica fino al **31/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE IACHINI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIUSEPPE IACHINI** della sanzione dell'ammenda di euro **15.000**

Procedimento disciplinare a carico di **GIAN MARIA LERTORA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIAN MARIA LERTORA** della squalifica fino al **12/07/2012**

Procedimento disciplinare a carico di **ROCCO CALDARONI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ROCCO CALDARONI** della squalifica fino al **31/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SIMONE AMERI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ameri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver omesso di controllare che i calciatori partecipanti a un provino per la Asd Rivasamba fossero provvisti di nulla osta autorizzativo da parte delle società di loro appartenenza;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano di assai lieve entità risolvendosi in una trascurabile colpa in vigilando

P.Q.M.

dichiara il sig. **SIMONE AMERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione dell'ammontazione con

contestuale invito a vigilare nel corso dello svolgimento di provini di giovani calciatori sul possesso da parte loro del necessario nulla osta.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO AGUS** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Agus** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 5, comma 1, del CGS per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione del Presidente della Lnd e dell'ex Presidente del Comitato Regionale Sardegna;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2012.

Ritenuto che:

- le frasi pretesamente ingiuriose rivolte dal deferito nei confronti dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti si collocano nell'ambito dell'esercizio istituzionale di rappresentanza dell'Aiac;
- tali espressioni, anorché di tono certamente acceso, pur tuttavia non appaiono superare la soglia di rilevanza della ingiuria anche proprio in considerazione del loro contesto istituzionale;
- auspicabilmente il deferito deve tuttavia attenersi a comportamenti più consoni al ruolo rivestito

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO AGUS** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della **ammonizione**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVAN BATTISTA ANGELUCCI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Angelucci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, 38, comma 1, delle Noif e 22, comma 7, del CGS per essersi recato all'interno degli spogliatoi in costanza di squalifica e per aver svolto le funzioni di allenatore della Asd F.C. Satriano per parte della stagione sportiva 2010/11 senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 11/08/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVAN BATTISTA ANGELUCCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/08/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO ASCENZI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ascenzi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della Pol. D. Audace Genazzano nella stagione sportiva 2010/11 consentendo che in propria vece tali funzioni fossero svolte da soggetto non abilitato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO ASCENZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE AZZARELLI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Azzarelli** è stato deferito per dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, commi 1 e 4, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore delle Società Asd Hispellum Calcio Femminile e Asd Col Bas nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzato il relativo tesseramento per nessuna delle due;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **DANIELE AZZARELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE BOSI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Bosi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Col. Bas nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzato il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **DANIELE BOSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ERMEDIO BARILE** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Barile** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Sanbenedetto nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzato il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ERMEDIO BARILE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO BISCI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Bisci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto un accordo economico con la Us Termoli nella stagione sportiva 2010/11 superiore ai massimali previsti dalla normativa vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dal Lodo Arbitrale

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO BISCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMILIO BRAGHINI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Braghini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, delle Noif e 35 del Regolamento del Settore

Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2010/11 attività di tecnico a favore della Asd Pro Celano senza formalizzare il relativo tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **EMILIO BRAGHINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO PATANE** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Patanè** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, delle Noif e 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2010/11 attività tecnica sia per la Asd Pro Celano che per la Asd Sporting Pescina;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/09/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO PATANE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO CALVISI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Calvisi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, del CGS in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della Società Asd Cesaproba nella stagione sportiva 2010/11 consentendo che in propria vece le funzioni di allenatore fossero di fatto svolte da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione nonché aver omesso di presentarsi, benché regolarmente convocato, in due audizioni avanti agli organi di Giustizia Sportiva della Figc ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 11/08/2012.

Ritenuto che:

- quanto al primo addebito risulta comprovato testimonialmente;
- quanto al secondo addebito risulta comprovato documentalmente

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO CALVISI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **11/08/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE CANONACO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Canonaco** è stato deferito per violazione dell'art. 30 dello Statuto federale in relazione all'art. 15 del CGS e dell'art. 1, comma 1, dello stesso CGS per aver adito la Giustizia Ordinaria senza preventiva autorizzazione allo scopo di recuperare un credito nei confronti del Cosenza Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/10/2012 più l'ammenda di euro 3.000þ;
- tenuto conto delle memorie difensive del deferito del 23/09/2011

Ritenuto che:

- il deferito, dagli atti di questo Settore Tecnico, risulta tutt'ora iscritto all'Albo dei Tecnici e dunque risulta soggetto dell'ordinamento sportivo;
- dalle carte acquisite agli atti del giudizio emerge che tra il deferito e il Cosenza Calcio non sia intercorso alcun contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni professionali del dottor Canonaco;
- ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo tra Allenatori Professionisti (fra cui rientrano anche i Medici sociali e gli Operatori Sanitari, ex art. 16 Regolamento Settore Tecnico) e Società sportive presupposto essenziale per poter adire il Collegio Arbitrale in sede di giustizia domestica è l'esistenza di un atto scritto che nella fattispecie manca;
- pertanto il deferito era legittimato ad adire l'A.G.O. non trovando nell'ambito della giurisdizione domestica adeguata tutela del diritto vantato;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **GIUSEPPE CANONACO** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO VECCHIO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Vecchio** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Licata 1931 nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzato il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO VECCHIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO SANTO VANAZZI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Vanazzi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore della squadra allievi del Pergocrema non essendo in regola con il tesseramento annuale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO SANTO VANAZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO VALVA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Valva** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per comportamento antisportivo avendo schierato nella formazione della Sconosciuta Valva Sport l'intero organico giovanile di altra società nonché l'art. 1, comma 3, del CGS per non essersi presentato di fronte agli organismi della Giustizia Sportiva nonché dell'art. 2 lettera c) del Regolamento SGS per aver disatteso i fini istituzionali del SGS nonché dell'art. 19 del Regolamento SGS per aver costituito una formazione giovanile iscrivendola a un torneo nazionale, nonostante la mancanza di affiliazione alla Figc ai sensi dell'art. 15 delle Noif e, infine, dell'art. 16 del Regolamento del Torneo della Bandiera per aver fatto giocare i ragazzi senza parastinchi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/10/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano sufficientemente comprovati dall'attività istruttoria espletata dalla Procura federale;
- il deferito non si è presentato ne ha fatto pervenire memorie difensive per contrastare le conclusioni della Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO VALVA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO VIGGIANO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Viggiano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Sporting Scalo nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive presentate dal deferito in data 18/07/2011.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO VIGGIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO SOLFANELLI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Solfanelli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Sporting Scalo nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO SOLFANELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **DINO DI CARLO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Carlo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Sporting Scalo nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.
- Tenuto conto delle memorie difensive presentate dal deferito in data 21/07/2011

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito non godono di prove sufficienti per far sì che il fatto venga addebitato al deferito

P.Q.M.

proscioglie il sig. **DINO DI CARLO** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **DONATO TINELLA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tinella** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e del CU n. 1 della Lnd ss 2009/10 per aver concluso un accordo economico con il Rovigo Calcio superiore ai massimali previsti dalla normativa vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DONATO TINELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI SILVESTRI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Silvestri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 1 del Regolamento del SGS e 94, comma 2, delle Noif per aver sottoscritto con la Asd Viterbese Calcio una scrittura privata in contrasto con le normative vigenti e per aver adito la magistratura ordinaria senza la preventiva autorizzazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/04/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI SILVESTRI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/12/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO SCHETTINO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Schettino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all'art. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38 delle Noif per aver assunto formalmente, nel corso della medesima stagione sportiva 2010/11, la qualifica di Presidente della Lesa Vergante

senza chiedere la sospensione dai ruoli tecnici, prima e quella di allenatore della società US Crennese poi;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'11/08/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMILIANO SCHETTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'11/08/2012.

Procedimento disciplinare a carico di **AMEDEO SAVONI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Savoni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto un accordo con la Asd Fasano Calcio nella stagione sportiva 2010/11 superiore ai massimali previsti dalla normativa vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

P.Q.M.

dichiara il sig. **AMEDEO SAVONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO SANCHEZ** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Sanchez** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, 38, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, commi 1 e 4, delle Noif per aver prestato la propria attività a favore della Asd Villa Literno e della Asd Atletico Casalnuovo nella stagione sportiva 2010/11 senza formalizzare nessun tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARLO SANCHEZ** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO POCHESCI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

Su richiesta motivata del deferito si rinvia l'udienza al 7 giugno 2012

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO PIOLLI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Piolli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico avendo assunto solo formalmente la conduzione tecnica della Società Pianola nella stagione 2010/11 consentendo che, in propria vece, le funzioni di allenatore fossero, di fatto, esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO PIOLLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MIRKO MUSERRA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Muserra** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, commi 1 e 4, delle Noif per aver prestato nella stagione sportiva 2009/10 la propria attività a favore delle Società Polisportiva Polimnia Calcio e Asd Pro Polignano seppur in costanza di tesseramento solamente con la prima;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MIRKO MUSERRA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO MINIERI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Minieri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver espletato le funzioni di allenatore della Società FC Pro Calcio Fondi nel periodo ottobre 2010 / marzo 2011 senza aver preventivamente richiesto il tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIORGIO MINIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO MARLETTA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Marletta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Misterbianco nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO MARLETTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROLANDO MARCHETTO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Marchetto** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale per aver adito la Giustizia Ordinaria al fine di recuperare un credito nei confronti della Asd Virtus Don Bosco;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/10/2012.

Ritenuto che:

- il deferito, come risulta dalla copia del suo ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dalla relazione della Procura federale, ha omesso di formalizzare per iscritto il proprio accordo economico con la Virtus Don Bosco come prescritto dal CU n. 1 della Lnd e dagli artt. 93 e 94 ter delle Noif;
- da tale mancanza di formalizzazione è derivata la impossibilità di adire il Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo fra Allenatori e Società sportive;

- pertanto il deferito, avendo egli stesso cagionato tale impossibilità per sua colpa, ha sicuramente posto in essere un comportamento in violazione dell'art. 1 CGS ex se punibile ed inoltre non può addurre tale circostanza per giustificare di aver adito l'A.G.O. senza la prescritta preventiva autorizzazione del Presidente Federale ai sensi dell'art. 94 comma 2
- non può considerarsi legittimato ad adire l'A.G.O.

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROLANDO MARCHETTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ENRICO LANZA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Lanza** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 5, comma 1, del CGS per aver reso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione di persone operanti e di organismi delle Delegazione provinciale di Piacenza della Figc;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/05/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito non superano la soglia di rilevanza dell'ingiuria

P.Q.M.

proscioglie il sig. **ENRICO LANZA** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE INDAIMO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Indaimo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Due Torri nella stagione sportiva 2010/11 senza aver formalizzato il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE INDAIMO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE GULLOTTA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gullotta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, 31, comma 1, 33, comma 1 e 38, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico in riferimento all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver di fatto svolto le funzioni di Presidente della Asd Mascalucia in assenza di sospensione dai ruoli del Settore Tecnico a decorrere dal 2006; nonché aver svolto attività legata al trasferimento di calciatori nel 2009/10 e aver assunto nella stagione 2010/11 la guida tecnica della squadra Allievi Acd Sporting Misterbianco senza formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/10/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE GULLOTTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIANO GAVA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gava** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di tecnico nella stagione sportiva 2010/11 della squadra Asd Vigonovo Ranzano senza formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIULIANO GAVA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **RODRIGO GAIARDELLI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gaiardelli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e artt. 36 e 38 delle Noif per aver assunto nella stagione sportiva 2010/11 sia la conduzione tecnica della SSD Stresa Sportiva con regolare tesseramento che, successivamente, quella della Asd Borromeo Vergante;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **RODRIGO GAIARDELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIIO FAMA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Fama** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al CU n. 1 della Lnd ss 2009/10 per aver sottoscritto un accordo economico con la Nissa Football Club Asd superiore al massimale previsto dalla normativa vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABRIZIO FAMA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI FRATE** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Frata** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto solo formalmente nella stagione sportiva 2010/11 la conduzione tecnica della Società US Aurora Ururi consentendo che in propria vece le funzioni fossero di fatto svolte da soggetto non abilitato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI FRATE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO FARACI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Faraci** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto federale per aver presentato una denuncia querela nei confronti di altri tesserati senza la preventiva autorizzazione federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/10/2012.

Ritenuto che:

- al deferito è imputata la presentazione di denuncia querela in difetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio Federale;
- al riguardo è da richiamare l'insegnamento del Tnas del 4.10.2010 (Guerra / Figc) secondo cui l'azione penale è da ritenersi libera non trovando tutela nell'ambito della giurisdizione domestica

P.Q.M.

proscioglie il sig. **SEBASTIANO FARACI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DI GIORGIO** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Giorgio** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di tecnico della Acd Città di Casteldaccia senza formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE DI GIORGIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO DELLA CROCE** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Della Croce** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società Asd Santacaldese nella stagione sportiva 2010/11 senza formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANFRANCO DELLA CROCE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAMIANO DAMIANI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Damiani** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto una scrittura privata con la Società Vertenigo nella stagione sportiva 2010/11 con la quale sono stati pattuiti compensi superiori ai massimali previsti dalla normativa vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **DAMIANO DAMIANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **IVANO CHECCHI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Checchi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e degli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore della squadra Castel Fontana 2007 non essendo in regola con il tesseramento annuale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **IVANO CHECCHI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **NAZZARENO CARNOVALE** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Carnovale** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per inosservanza dell'obbligo di richiedere e ottenere la sospensione dall'Albo dei Tecnici per aver svolto attività dirigenziale nella Società Ad Jonathan

Calcio a 5 nella stagione sportiva 2010/11 nonché in relazione all'art. 40, comma 2, delle Noif per non avere comunque richiesto la già indicata sospensione prima di svolgere attività di calciatore in una squadra, ove non era tesserato quale allenatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **NAZZARENO CARNOVALE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELANGELO CIOFFI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cioffi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, 38, comma 1, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché all'art. 38, commi 1 e 4, delle Noif per essere stato inserito nella stagione sportiva 2010/11, seppure tesserato con la Asd Virtus Monterosi, in sette distinte della Asd Vejo Lazio Calcetto con la qualifica di accompagnatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/09/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELANGELO CIOFFI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **10/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SABRINA CARDINI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che la sig.ra **Cardini** è stata deferita per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, 33, commi 1 e 3, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver, in assenza di specifica richiesta di sospensione dall'Albo dei tecnici, svolto le funzioni dirigenziali della Asd Gsf La Spezia per le stagioni sportive 2009/10, 2010/11 e 2011/12 nonché per aver assunto la guida tecnica della stessa società dalla stagione 2007 alla stagione 2012 in assenza di formale tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati alla deferita risultano ammessi dalla stessa

P.Q.M.

dichiara la sig.ra **SABRINA CARDINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO ZAURI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Zauri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, delle Noif e 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver omesso di chiedere il tesseramento con la Società Asd Sporting Pescina nella stagione sportiva 2010/11 ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANFRANCO ZAURI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **RICCARDO BALLESTRA** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Ballestra** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif per aver espletato le funzioni di allenatore della Società As Ponente Calcio Sanremo nella stagione sportiva 2008/09 senza formalizzare il relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **RICCARDO BALLESTRA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/07/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA CIPPITELLI** ó Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Cippitelli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 3, del CGS in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, avanti agli Organi di Giustizia Sportiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12/05/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig **GIANLUCA CIPPITELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **12/05/2012**.

Firenze, 17 aprile 2012

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Roberto Baggio